

Quindi non suffraga l'emendamento la ragione che si tratti di un provvedimento che concerne una pronunzia di diritto per il debitore, il quale può riproporre il ricorso, non per il creditore perchè se il ricorso fosse respinto la condizione del debitore resterebbe immutata; se accolto, allora nasce il dibattito che permette a tutti gli interessati di far valere le proprie ragioni. In ultimo ove fosse pronunziata la dichiarazione di fallimento vi sarebbe il diritto all'appello. E quindi, in qualunque eventualità, i diritti dei creditori o non possono essere pregiudicati o sono salvaguardati.

Ora perchè dobbiamo aggiungere qualche cosa che complicherebbe le forme della procedura, senza una vera necessità?

Queste considerazioni brevissime mi pare che bastino a dimostrare come non vi sia ragione d'accettare l'emendamento dell'onorevole Aguglia.

Presidente. Onorevole Aguglia, ha facoltà di parlare.

Aguglia. In verità, le ragioni esposte dall'onorevole relatore e dal ministro non mi hanno persuaso. La ragione fondamentale messa innanzi è questa: bisogna far presto. Ma, francamente, quando si tratta di garantire dei diritti, il far presto è sempre un male, non un bene. Si è per questo che io rimango assolutamente non convinto. Però, sono ben persuaso di un'altra cosa, di una consuetudine dolorosa, consuetudine, cioè, parlamentare, per la quale, quando degli emendamenti non sono visti dai relatori o dai ministri, debbono fare la figura abbastanza magra di non essere approvati che da pochi.

Volentieri perciò ritiro l'emendamento, purchè però sia ben chiarito e stabilito, a spiegazione della legge, che il ricorso, anche dichiarato inammissibile, possa sempre riproporsi con le stesse forme. Purchè non rimangano equivoci, purchè ministro e relatore affermino questo principio, mi accontento. È poca cosa, ma è meglio del nulla. Purchè adunque la cosa sia chiarita in modo da non dare materia ai magistrati di fare inutili questioni nella interpretazione da darsi alla legge, io ritiro il mio emendamento, dolente che si sia apportato al dritto della difesa una non lieve offesa.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Indelli. Ho domandato di parlare perchè desidero sia dissipato un equivoco, o almeno perchè le dichiarazioni del relatore siano conformi a quelle dell'onorevole mi-

nistro. L'onorevole Aguglia si spaventava perchè alla fine dell'articolo 3 si dice: « Se il tribunale non ammette il concordato preventivo e riscontra la sospensione dei pagamenti, dichiara il fallimento... »

Sorani, relatore. Cessazione e non sospensione.

Indelli. Cessazione.

Aguglia. Ma io ho ritirato l'emendamento.

Indelli. È solo una spiegazione che desidero, perchè sieno conformi le dichiarazioni del ministro e del relatore.

Onorevole Aguglia, in certa guisa per una parte appoggio il suo emendamento...

Aguglia. Ebbene, lo faccia suo.

Indelli. Non posso.

Il relatore ha detto: quando v'è la dichiarazione di fallimento, siccome da questa si può appellare, allora rimanderete la questione innanzi al tribunale.

Ma potrete rimandare la questione relativa al concordato preventivo?

Sorani, relatore. Sfido!

Indelli. La questione non è semplice: io domando una dichiarazione, non presento difficoltà, perchè in tal guisa capirete bene, che sarà abbattuta la difficoltà da quella formula che il rifiuto del concordato non è soggetto a reclamo, vale a dire che se v'è dichiarazione di fallimento e dalla dichiarazione di fallimento vi è gravame, a questo gravame si può innestare anche il reclamo per negazione che ha fatto il tribunale del concordato preventivo.

A me è sembrato che si dovesse dilucidare questa questione, che cioè il ministro avrebbe dovuto dire qualche cosa di più. Che se il ministro ha detto anch'egli che con la dichiarazione di fallimento può essere revocato il provvedimento che ha imposto il concordato, allora siamo tutti d'accordo.

Infatti non è lo stesso l'esperimento del concordato ordinario.

Insisto perciò nel domandare: se voi vi gravate della dichiarazione di fallimento che è stata fatta in virtù dell'articolo 4, si può innanzi al giudice d'appello discutere anche del concordato preventivo che non è stato concesso? Questa è la domanda esplicita che io volgo. Non dico nè sì nè no, ma amo che vi siano delle dichiarazioni precise che possano servire nell'applicazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Senza fermarmi alla ragione che indusse l'onorevole Aguglia a ritirare il suo emen-